



CITTA' PIEDIMONTE SAN GERMANO

(Provincia di Frosinone)

"Medaglia d'argento al merito civile"

CAP 03030 * Sede Piazza Municipio, n. 1* C.F. 81000290601*Partita IVA 00340200609*Tel
0776/4029/216-207-213-214

FAX-Comune 0776404081- FAX UFF. RAG. 0776/402128

IMU 2019 - INFORMAZIONI UTILI

Entrata in vigore	A decorrere dal 1 gennaio 2012	
Quali soggetti interessa	<ul style="list-style-type: none">- Il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;- Il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;- Il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali; - Il locatario, per gli immobili concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.	
Quali immobili riguarda	Fabbricati, compresa abitazione principale e fabbricati rurali, terreni, aree fabbricabili siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.	
Quali imposte sostituisce	<ul style="list-style-type: none">- Irpef (per gli immobili non locati)- Addizionale regionale Irpef (per gli immobili non locati)- Addizionale Irpef comunale (per gli immobili non locati) - ICI	
Aliquote confermate per l'anno 2019 con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 29/03/2019	ABITAZIONI PRINCIPALI E PERTINENZE	ABOLIZIONE DEL PAGAMENTO
	<p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Si applica l'aliquota per abitazione principale anche all'abitazione del coniuge non assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.(art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504).</p>	
	FABBRICATI RURALI	ABOLIZIONE DEL PAGAMENTO
	<p>Immobili di cui all'art. 13, comma 4,5 e 8 del D.L. 6/12/2011, n. 201 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011; n. 214 e succ. modificazioni.</p>	

<p>Aliquote agevolate</p>	<p>PER IMMOBILI POSSEDUTI DA ANZIANI E DISABILI</p> <p>Che acquisiscono la residenza in Istituti di Ricovero o Sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.</p>	<p>ABOLIZIONE DEL PAGAMENTO</p>
	<p>ALiquOTA PER IMMOBILI POSSEDUTI DA COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA' INDIVISA NONCHE' ALLOGGI IACP</p> <p>Unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché alloggi IACP regolarmente assegnati.</p>	<p>ABOLIZIONE DEL PAGAMENTO</p>
<p>Aliquote confermate per l'anno 2019 con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 29/03/2019</p>	<p>COMODATO D'USO</p> <p>La Legge di Stabilità 2016 (art. 1, c.10 L. n.208/2015) ha modificato la disciplina dell'IMU per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli). La modifica prevede l'agevolazione per una sola abitazione e relative pertinenze e consiste nella riduzione del 50% della relativa base imponibile IMU. Per poter usufruire dell'agevolazione il comodato deve essere regolarmente registrato e devono essere rispettate ulteriori condizioni restrittive che NE LIMITANO l'applicabilità.</p>	<p>0,76 per cento Base imponibile ridotta del 50%</p>
<p>Aliquote confermate per l'anno 2019 con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 29/03/2019</p>	<p>IMMOBILI CLASSIFICATI NELLA CATEGORIA CATASTALE C/1</p> <p>IMMOBILI NON COMPRESI NELLE TIPOLOGIE PRECEDENTI</p> <p>AREE EDIFICABILI RICADENTI NELLE ZONE DI P.R.G. ED A.S.I.</p> <p>Aggiornamento dei valori medi di riferimento delle Aree Fabbricabili agli effetti Dell'Imposta Municipale Propria (IMU) - Delibera di Giunta Comunale n.° 38 del 18/03/2019.</p>	<p>0,76 per cento</p> <p>0,86 per cento</p> <p>0,86 per cento</p>
<p>Aliquote confermate per l'anno 2019 con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 29/03/2019</p>	<p>IMMOBILI CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE "D"</p>	<p>1,06 per cento</p> <p>0,76 per cento allo Stato 0,30 per cento al Comune</p>

<p>Aliquote confermate per l'anno 2019 con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 29/03/2019</p>	<p align="center">TERRENI AGRICOLI</p> <p>Come individuati nella Circolare n. 9 del 14/06/1993 del Ministero delle Finanze-Dipartimento Entrate Fiscalità Locale.</p>	<p align="center">ESENTE</p>
<p>Cosa si intende per abitazione principale e pertinenze</p>	<p>A.I.R.E. – Anagrafe Italiani Residenti all'Estero "è considerata direttamente adibita ad abitazione una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'A.I.R.E., solo se pensionati nello Stato estero di residenza e con pensione rilasciata dallo Stato estero, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".</p>	<p align="center">ESENTE</p>
	<p>Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare <u>dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente</u>. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.</p> <p>Per <u>pertinenze</u> si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto "unitamente all'unità a uso abitativo".</p>	
<p>Qual è la base imponibile</p>	<p>Fabbricati: La rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per: -160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 -140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3,C/4 e C/5</p> <ul style="list-style-type: none"> • 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5 • 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5) • 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1 • <p>Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione</p>	
<p>Termini di versamento</p>	<p><u>Rata di acconto:</u> versamento entro il 17 giugno 2019</p> <p><u>Rata a saldo:</u> versamento entro il 16 dicembre 2019</p>	

<p>Modalità di versamento</p>	<p>Tramite modello F24 ordinario o semplificato utilizzando i codici tributo sotto riportati.</p> <p>Per i contribuenti <u>non residenti nel territorio dello Stato (AIRE)</u> nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti IMU dall'estero, occorre provvedere nei modi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per la quota spettante al Comune, i contribuenti devono effettuare il bonifico direttamente al Comune beneficiario sul Codice IBAN IT90R0537274370000010446102 - per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il Codice IBAN ITO2GO100003245348006108000. <p>-non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad €. 12,00. Tale importo deve intendersi riferito all'imposta complessivamente dovuta con riferimento a tutti gli immobili situati nello stesso Comune.</p>
<p>Obbligo di Dichiarazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta utilizzando il modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia e così anche per i titolari di beni "merce". • Il possessore dell'immobile deve presentare la dichiarazione IMU, per comunicare i dati degli immobili concessi in comodato d'uso gratuito entro il 30 giugno dell'anno successivo.

CODICI TRIBUTO F24 PER IL PAGAMENTO DELL' I.M.U.

Con la Risoluzione n. 33/E del 21/05/2013 dell'Agenzia delle Entrate, sono stati istituiti i codici necessari per il versamento dell'imposta municipale propria relativa ai fabbricati ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D.

Mantengono la loro validità i codici tributo già istituiti con le risoluzioni n. 35/2012 e n. 53/2012.

La tabella sottostante riporta lo schema dei codici tributo, che si articolano per tipologia di immobile imponibile e per ente destinatario del gettito:

CODICI TRIBUTO F24 PER IL PAGAMENTO DELL'IMU

CODICE ENTE COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO: G598

Tipologia immobili	Codice IMU Quota Comune	Codice IMU Quota Stato
Abitazione principale.	3912	
Fabbricati rurali ad uso strumentale diversi dalla cat. D	3913	
Terreni	3914	
Aree fabbricabili	3916	
Altri fabbricati	3918	
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D- STATO		3925
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE	3930	
INTERESSI DA ACCERTAMENTO	3923	
SANZIONI DA ACCERTAMENTO	3924	

Si precisa che il codice tributo "3925" deve essere utilizzato anche per i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale "D"

Per ogni ulteriore informazione l'Ufficio Tributi è contattabile ai seguenti recapiti:

telefono: 0776-4029/216/218

fax : 0776-402128

e-mail : resp.areafinanz@comune.piedimontesangermano.fr.it

Il Funzionario Responsabile IMU

Laudazio Rag. Marisa Andreina

Documenti - Normativa

Per quanto non riportato nella presente nota informativa si rimanda al :

Aliquote e detrazioni IMU- con Delibera del Commissario Straordinario del Consiglio n. 8 del 12/04/2017;

Decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 artt. 8 e 9, art. 13 D.L.6/12/2011 n. 201 convertito

con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Decreto legge 30/11/2013, N° 133;

Decreto legge 31/08/2013, N° 102;

Legge n. 208/2015- art. 1 c.10;